





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 394/2012 DELLA  
COMMISSIONE**

**dell'8 maggio 2012**

**recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di  
zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della  
campagna 2012/2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l'isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.
- (2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>. Tuttavia, occorre fissare il limite quantitativo per campagna di commercializzazione tenendo conto delle eventuali opportunità esistenti sui mercati di esportazione.
- (3) Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell'attività economica di taluni produttori di zucchero e di isoglucosio dell'Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio dell'Unione. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell'Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.
- (4) Per la campagna 2012/2013, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.
- (5) Le esportazioni di zucchero dall'Unione europea verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti dell'Unione un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

**▼B**

assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell'Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine.

- (6) In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l'isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota****▼M1**

1. Per la campagna 2012-2013, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.

**▼B**

2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia <sup>(1)</sup>, Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, Comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.

*Articolo 2***Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota**

1. Per la campagna 2012/2013, che va dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

2. Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

<sup>(1)</sup> Nonché il Kosovo, ai sensi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

**▼B**

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Esso cessa di produrre effetti il 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.